

Ministero delle politiche agricole e forestali

Circ. 21-12-1999 n. 10

Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali - D.M. 8 settembre 1999, n. 350.

Emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Epigrafe

Testo della circolare

Circ. 21 dicembre 1999, n. 10 ⁽¹⁾.

Criteri e modalità per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali - *D.M. 8 settembre 1999, n. 350.*

(1) Emanata dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

A seguito delle perplessità e delle richieste di chiarimenti circa le modalità di attuazione del *D.M. 8 settembre 1999, n. 350* "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'*art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*", nel corso di una riunione svoltasi presso questa Amministrazione, sono stati concordati tra i rappresentanti regionali e ministeriali criteri chiari ed uniformi per la predisposizione degli elenchi delle regioni e delle province autonome dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Sono considerati prodotti agroalimentari tradizionali, da inserire negli elenchi regionali e provinciali, i prodotti destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea e nell'allegato I del Regolamento (CEE) del 14 luglio 1992, n. 2081/92 nonché i prodotti liquorosi, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell'*art. 1 del D.M. 8 settembre 1999, n. 350*. Non vanno invece inseriti negli elenchi in parola i prodotti registrati come D.O.P. o I.G.P.. Qualora un prodotto, successivamente al suo inserimento nell'elenco venga registrato ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, verrà depennato dall'elenco regionale o provinciale e dall'elenco nazionale.

L'inserimento nell'elenco potrà avvenire su iniziativa delle Regioni e delle Province autonome o su istanza di soggetti pubblici o privati, una volta che l'Ente regionale o provinciale abbia accertato che il prodotto per il quale si chiede l'inserimento nell'elenco possieda i requisiti di cui al 2° comma dell'*art. 1 del D.M. n. 350 del 1999*.

Entro il 12 aprile 2000 le Regioni e le Province autonome

trasmetteranno al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, l'elenco dei prodotti tradizionali. Per ciascun prodotto tradizionale dovrà essere compilata una scheda identificativa contenente i seguenti elementi:

1. categoria;
2. nome del prodotto, compresi sinonimi e termini dialettali;
3. territorio interessato alla produzione;
4. descrizione sintetica del prodotto;
5. descrizione delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura;
6. materiali, attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il condizionamento;
7. descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
8. elementi che comprovino che le metodiche siano state praticate in maniera omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 25 anni.

Per i prodotti inseriti nell'elenco, per i quali si richiede la deroga di cui all'[art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 173 del 1998](#), dovrà essere preparata una lista aggiuntiva e, oltre alla scheda identificativa, una scheda di deroga contenente i seguenti elementi:

1. oggetto della richiesta di deroga e motivazioni della stessa;
2. osservazioni sulla sicurezza alimentare del prodotto ottenuto con metodiche tradizionali (più specificamente vanno individuate in questo punto i rischi ed i possibili pericoli che possono generarsi durante le fasi di lavorazione del prodotto, nonché le procedure operative in grado di assicurare uno stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali oggetto di contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive, salvaguardandone le caratteristiche di tipicità, salubrità e sicurezza del prodotto);
3. riferimenti normativi;
4. eventuali annotazioni dei Servizi Sanitari Regionali.

Entro il 12 aprile di ciascun anno le Regioni e le Province autonome invieranno al Ministero gli eventuali aggiornamenti degli elenchi regionali e provinciali.

Entro il 30 luglio di ciascun anno il Ministero provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Firmato:

Il direttore generale

Dott. Antonino Di Salvo

D.M. 9 settembre 1999, n. 350
[D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.